

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 19

Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Istituzione elenco regionale

1. Al fine di garantire standard di qualità dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale, è istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale degli organismi di formazione pubblici e privati.

2. L'iscrizione nell'elenco regionale di cui al comma 1 comporta l'accreditamento dei soggetti iscritti che possono proporre e realizzare interventi di formazione e di orientamento finanziati con risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale.

3. Per l'iscrizione nell'elenco regionale, i soggetti che gestiscono la formazione professionale presentano al Presidente della Giunta regionale istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo di formazione e corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, ove esistenti.

4. L'istanza di cui al comma 3, presentata a seguito di avviso pubblico, deve indicare:

- a) la sede operativa per la quale il soggetto chiede l'accreditamento;
- b) la dotazione finanziaria finalizzata all'attività di formazione e di orientamento;
- c) la dotazione di risorse umane e strumentali destinate allo svolgimento dell'attività;
- d) le attività svolte nei due anni precedenti a quello di presentazione dell'istanza, specificando la tipologia dei corsi, il numero dei partecipanti, i finanziamenti ottenuti, i risultati qualitativi e quantitativi conseguiti;
- e) la rappresentatività socio-economica o professionale e la interrelazione con il territorio nonché la rete di collaborazioni attivate;
- f) l'eventuale possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata da un organismo di certificazione accreditato dal Sistema Nazionale per l'accreditamento degli organismi di certificazione (SINCERT) o da altri organismi equivalenti.

5. Il dirigente della struttura competente in materia di formazione, entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 4, previa verifica dei requisiti richiesti, provvede all'iscrizione dell'organismo di formazione nell'elenco regionale.

6. Il dirigente di cui al comma 5 comunica l'avvenuta iscrizione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento delle sedi operative nell'elenco nazionale, nonché ogni successiva variazione.

Art. 2

Tipologia di accreditamento

1. Gli organismi di formazione possono chiedere l'accreditamento tra i seguenti ambiti di attività:

- a) obbligo formativo;
- b) formazione superiore;
- c) formazione continua;
- d) orientamento.

2. L'elenco regionale di cui all'articolo 1 può essere articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti di attività di cui al comma 1.

Art. 3

Tenuta dell'elenco

1. La struttura regionale competente in materia di formazione verifica annualmente il mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'elenco regionale, secondo modalità determinate con provvedimento della Giunta regionale.

2. In caso di accertato venir meno dei requisiti richiesti, ovvero dell'accertata non veridicità della documentazione sui risultati dell'attività di formazione svolta, previa contestazione ai soggetti interessati, l'iscrizione nell'elenco è revocata con decreto del dirigente della struttura competente.

3. L'iscrizione nell'elenco regionale comporta l'obbligo di accettazione da parte degli iscritti di controlli finalizzati ad accertare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale, da effettuare secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.

4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 comporta la revoca dell'iscrizione.

Art. 4

Criteri di accreditamento

1. La Giunta regionale individua i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale nonché ulteriori criteri applicativi, anche sulla base degli standard definiti dal Ministero del lavoro in attuazione dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'articolo 142, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Nella definizione delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale e dei successivi aggiornamenti, la Giunta regionale può indivi-

duare, sentita la competente Commissione consiliare, criteri di valutazione a punteggio distribuiti sulle diverse tipologie di requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale.

Art. 5
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il dirigente della struttura competente in materia di formazione provvede all'iscrizione degli organismi di formazione nell'elenco entro il termine di trecentosessanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della istanza.

2. In sede di prima applicazione della presente legge il termine di cui al comma 1 dell'articolo 3 è fissato in due anni, decorrenti dalla data di prima iscrizione nell'elenco regionale.

3. Ai fini della iscrizione all'elenco sono considerate valide le domande presentate al Presidente della Giunta regionale ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2140 del 3 agosto 2001, in relazione ai requisiti minimi in essa definiti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 agosto 2002

Galan

INDICE

- Art. 1 - Istituzione elenco regionale
- Art. 2 - Tipologia di accreditamento
- Art. 3 - Tenuta dell'elenco
- Art. 4 - Criteri di accreditamento
- Art. 5 - Norma transitoria

Dati informativi concernenti la legge regionale 9 agosto 2002, n. 19

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Raffaele Grazia, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 luglio 2001, n. 24/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 luglio 2001, dove ha acquisito il n. 165 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 6ª in data 17 luglio 2001;
- La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 16 gennaio 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Mario Rossi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 luglio 2002, n. 7167.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale si inserisce nell'ambito del processo di accreditamento degli organismi di formazione presenti sul territorio.

L'accreditamento è un processo fondamentale per razionalizzare il sistema di formazione professionale e di orientamento regionale, realizzabile attraverso l'introduzione di standard di qualità misurabili secondo parametri oggettivi, in funzione dell'elevazione della qualità dell'offerta formativa e dello sviluppo delle risorse umane.

Il processo suddetto rientra nel più ampio disegno di riforma del sistema della formazione professionale previsto dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in attuazione del quale è stato recentemente adottato il Decreto Ministeriale n. 166/segr/2001 del 25 maggio 2001. Quest'ultimo stabilisce che dal 1° luglio 2003 tutti gli organismi di formazione che intendano svolgere attività di formazione professionale o di orientamento beneficiando di finanziamenti pubblici debbano essere accreditati.

Il Decreto succitato, il cui testo recepisce quanto stabilito in sede di accordo Stato - Regioni del 18 febbraio 2000, individua all'articolo 6 dei criteri strutturali e di processo, che rappresentano la soglia minima per la concessione dell'accreditamento, soglia che non può essere disattesa o modificata, ma solo eventualmente incrementata e/o integrata dalle singole Regioni.

Su questa linea la Regione del Veneto, attraverso le proprie strutture e con l'assistenza tecnica dell'Isfol, ha delineato un modello di accreditamento che assume come base di riferimento l'insieme di indicatori, parametri ed indici previsti dall'accordo Stato - Regioni e recepiti dal decreto, adattandoli ed ampliandoli rispetto alle esigenze della realtà locale e puntando a fare del modello così elaborato uno strumento che non si limita alla verifica circa il soddisfacimento o meno degli standard di riferimento, bensì indirizzato a realizzare una reale riqualificazione delle strutture formative, attraverso la previsione di requisiti avanzati (sistema di contabilità per centri di costo, analisi dei fabbisogni del personale e piani di sviluppo, livello medio di soddisfazione dei clienti interni) in grado di evidenziare le situazioni di eccellenza.

In particolare si ritiene che:

- a garanzia della qualità di tutta l'offerta formativa, l'accreditamento debba riguardare non solo gli organismi che svolgono attività finanziata con risorse pubbliche, ma anche gli organismi che svolgono attività comunque "riconosciute" dalla Regione (vedi il caso delle cosiddette attività libere di cui all'articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10);

- si debba ricorrere ad un sistema di accreditamento aperto che consenta a strutture di recente costituzione, attraverso la forma del partenariato, di maturare la necessaria esperienza e conseguentemente i risultati sulla base dei quali richiedere, in un momento successivo, l'accreditamento;

- sia opportuno distinguere fra processo di accreditamento e certificazione, per cui la certificazione ISO non esenta dalla dimostrazione del possesso dei requisiti non esplicitamente contemplati dalle stesse norme ISO; ciò in virtù del fatto che contenuti e tempi della certificazione non coincidono esattamente con quelli definiti dalle norme sull'accreditamento.

Il DM 166/segr/2001 del 25 maggio 2001, all'articolo 8, quinto comma, stabilisce che "le sedi operative accreditate, con la specificazione della tipologia di accreditamento verranno inserite in un apposito elenco regionale, che verrà aggiornato in modo ricorrente".

A tale scopo si intende istituire, attraverso lo strumento della legge regionale, un elenco dedicato agli organismi di formazione accreditati.

Il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale è costituito da cinque articoli, che vengono di seguito illustrati.

L'articolo 1 prevede l'istituzione dell'elenco degli organismi di formazione accreditati presso la Giunta regionale, al quale verranno iscritti gli organismi che abbiano i requisiti previsti dal modello di accreditamento adottato con apposita deliberazione di Giunta regionale, previa istanza al Presidente della Giunta regionale presentata a seguito di avviso pubblico, corredata dai

documenti indicati nel medesimo articolo 1. L'articolo 2 indica le quattro tipologie (obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, orientamento) per le quali ciascun organismo può essere accreditato; è facoltà degli organismi chiedere l'accreditamento per uno o più ambiti, al fine di favorire una specializzazione nell'attività ed un'evoluzione in senso qualitativo dell'offerta formativa. La facoltà di scelta dovrebbe favorire una responsabilizzazione di coloro che presentano istanza di accreditamento, salvaguardando così i punti di eccellenza che hanno contraddistinto anche in passato il modello formativo veneto.

L'articolo 3 dispone che l'iscrizione all'elenco è legata al mantenimento dei requisiti che l'hanno determinata; a tal fine l'articolo in questione prevede modalità di verifica periodica del mantenimento dei requisiti e l'eventuale cancellazione dall'elenco qualora gli stessi dovessero venir meno.

L'articolo 4, relativamente ai criteri di accreditamento, il cui rispetto consente l'iscrizione all'elenco ed il mantenimento della stessa, rinvia ad apposito provvedimento della Giunta regionale, che dovrà recepire quanto disposto dal Decreto Ministeriale 166/segr/2001 del 25 maggio 2001, in termini di requisiti minimi, nonché quanto indicato nel modello veneto che integra quello nazionale. Il ricorso, per la definizione dei criteri, allo strumento del provvedimento di Giunta è giustificato dal fatto che i modelli operativi di accreditamento (nazionale e regionali) potranno essere soggetti, come prevede l'articolo 12 del DM succitato, entro il 1° marzo 2003, ad eventuali aggiustamenti; in tal senso lo strumento del provvedimento di Giunta offre le garanzie di flessibilità necessarie per un adeguamento tempestivo alle eventuali variazioni da apportare ai modelli stessi.

L'articolo 5 è norma transitoria che dispone, tra l'altro, siano considerate valide, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale le domande presentate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 3 agosto 2001.

Sul progetto di legge sono stati sentiti i rappresentanti degli enti ed organismi pubblici e privati interessati.

La Sesta Commissione consiliare permanente, dopo approfondito esame, ha quindi approvato, nella seduta di mercoledì 16 gennaio 2002, all'unanimità dei presenti, il testo del presente progetto di legge.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 4

- Il testo dell'art. 17 della legge n. 196/1997 è il seguente:

"17. Riordino della formazione professionale.

1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'ap-

prendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:

- a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;
- b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;
- c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
- d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori e degli altri soggetti di cui alla lettera a) nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;
- e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;
- f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
- g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'articolo 56 della

legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzativa anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.

2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonché, per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978.

5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del funzionamento concesso, che può essere rideterminata con succes-

sivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.”.

- Il testo dell'art. 142 del Decreto legislativo n. 112/1998 è il seguente:

142. Competenze dello Stato.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:

a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in materia di formazione professionale, nonché gli interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunità;

b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attività strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

d) la definizione dei requisiti minimi per l'accREDITAMENTO delle strutture che gestiscono la formazione professionale;

e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro;

f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione;

g) il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;

h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;

i) l'istituzione e l'autorizzazione di attività formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.

2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza Stato-regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresì dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i

seguenti compiti e funzioni:

a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie;

b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quantitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);

c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attività di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL;

d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi multi-regionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.

3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. Struttura di riferimento

Segreteria regionale formazione e lavoro